



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Ex marito non paga il mantenimento: si può sequestrare il Tfr?

20 Maggio 2019Redazione

Sequestro della metà del Tfr e dello stipendio se viene meno il pagamento dell'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge.

Da alcuni mesi il tuo ex marito non versa più l'assegno di divorzio. Lo hai già diffidato con il tuo avvocato, ma la lettera non ha sortito alcun effetto. Neanche la denuncia ai carabinieri ha sbloccato la situazione: lui sembra non temere nulla. Hai così deciso di ricorrere alle maniere forti e di tentare di bloccargli lo stipendio. Qualcuno ti ha però detto che intende dimettersi dal lavoro (magari per essere "riassunto" in nero) impedendoti, in tal modo, di recuperare i tuoi soldi. Se così dovesse essere hai comunque un'arma in più per difenderti: aggredire il suo **Tfr**. Difatti la legge consente al coniuge creditore del mantenimento di sequestrare il trattamento di fine rapporto non ancora corrisposto all'ex dal suo datore di lavoro. A fare il punto della situazione è una recente sentenza del tribunale di Roma **[1]**. Ma procediamo con ordine e vediamo se **si può prendere il Tfr dell'ex marito che non paga il mantenimento**.

Il sequestro dei beni del coniuge che non versa il mantenimento

La legge **[2]** consente il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Tra i beni sequestrabili c'è, in caso di lavoratore dipendente, lo **stipendio e il Tfr già maturato** e accantonato dall'azienda (ovunque sia depositato).

Tale sequestro - si legge nella sentenza in commento - ha la «finalità di impedire la libera disponibilità di beni o crediti dell'obbligato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento e per evitare che nelle more del giudizio di divorzio venga dispersa ogni **garanzia patrimoniale** a opera dell'obbligato, onde eludere il relativo adempimento».

In caso di inadempimento del pagamento dell'assegno di divorzio, l'ex coniuge creditore può rivolgersi direttamente ai debitori dell'ex coniuge come, ad esempio, il datore di lavoro, l'Inps, l'inquilino di un appartamento dato in affitto o chiunque altro sia debitore di **somme di denaro** periodiche o di una rendita vitalizia.

Sulla scorta di tale regola, il tribunale ha disposto il **sequestro del 50% degli importi** e delle somme di competenza del coniuge tenuto a versare l'assegno «relative al Tfr a egli dovuto all'esito della cessazione del rapporto di lavoro dello stesso con la società datrice».

Come funziona il sequestro del Tfr dell'ex marito

Vediamo ora **come fare a sequestrare il Tfr dell'ex marito che non paga il mantenimento**. Si tratta di una procedura molto agevole e snella perché non richiede un procedimento apposito in tribunale. La donna a cui non sia stato versato l'assegno di divorzio, infatti, può rivolgersi direttamente al datore di lavoro del proprio marito e intimargli di versare le somme dovute a titolo di **stipendio o Tfr**. Vediamo come.

Innanzitutto la moglie deve inviare una lettera di diffida all'ex marito, tramite raccomandata a/r, in cui gli intima di pagare tutte le somme arretrate entro 30 giorni. Trascorso tale periodo, deve poi notificare la sentenza del giudice che ha fissato la misura dell'assegno al datore di lavoro del coniuge, invitandolo a versare direttamente le somme dovute. L'ex coniuge creditore deve darne comunicazione all'**ex coniuge inadempiente [2]**.

Non si può richiedere al terzo il pagamento di una somma unica.

La stessa possibilità è riconosciuta anche in caso di **separazione [3]**, ma con la differenza che, dopo il divorzio, non c'è bisogno di fare una richiesta al giudice per essere autorizzati al **sequestro del Tfr dell'ex marito** o dello **stipendio**.

Che succede se il marito ha già un pignoramento sul Tfr o sullo stipendio?

La possibilità di **sequestrare il Tfr** o lo **stipendio** non trova ostacoli se c'è già un pignoramento in corso. Tuttavia, spetterà al giudice dell'esecuzione ripartire le somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno e il creditore che ha avviato il pignoramento.

Il datore di lavoro può versare alla moglie **non più della metà** delle somme vantate dall'ex marito. Tale limite riguarda solo il datore di lavoro e non altri terzi debitori del debitore (ad esempio l'affittuario).

Restano escluse dal limite posto dalla norma le somme periodiche diverse dai proventi pensionistici o di lavoro, rispetto alle quali il sequestro può essere totale.

Se il datore di lavoro dell'ex marito non adempie

Se l'azienda a cui la donna ha notificato la **richiesta di sequestro del Tfr** o dello stipendio non adempie, contro di essa può essere avviato un vero e proprio **pignoramento**.

Anche in questo caso, la legge prevede un limite al prelievo delle somme, nella misura massima della metà dell'importo dovuto al coniuge obbligato, comprensivo di assegni ed emolumenti accessori.

Denunciare l'ex marito che non versa il mantenimento

Con o senza il sequestro del Tfr o dello stipendio, l'ex coniuge che non abbia ricevuto l'assegno di divorzio può procedere a **denunciare il marito**.

La legge prevede infatti una **sanzione penale** per il mancato pagamento. La pena prevista per questa omissione è la reclusione fino a un anno oppure la multa da 103 a 1.032 euro.

L'ex coniuge obbligato commette il reato per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio anche se l'altro coniuge non versa in condizioni di bisogno.

Il reato sussiste anche in caso di **parziale pagamento dell'assegno**, perché non è possibile modificare l'importo rivedendo la decisione assunta dal giudice civile **[4]**.

Non c'è responsabilità penale dell'ex coniuge se il mancato pagamento deriva da una situazione di incapacità economica assoluta e non imputabile a colpa del soggetto obbligato. Questa situazione di incapacità oggettiva, però, deve essere dimostrata. Il semplice stato di disoccupazione o la perdita del posto di lavoro non bastano, dovendo il marito dimostrare di aver fatto di tutto per trovare un'altra occupazione. Se questi è quindi proprietario di altri beni o redditi che gli consentirebbero - anche tramite la vendita degli stessi - di ottemperare all'obbligo di pagamento dell'assegno, la condanna penale può essere ugualmente inflitta.

[1] Trib. Roma, sent. n. 5420/19 del 12.03.2019.

[2] Art. 8 co. 7, legge n. 898/1970.

[3] Art. 156 c. 6 cod. civ.

[4] Cass. pen. 11 novembre 2008 n. 45273, Cass. pen. 27 marzo 2007 n. 37079.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl